



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
PROVINCIA DI COSENZA
- UFFICIO DEL SINDACO -

ORDINANZA N. 253 DEL 05.11.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS).

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che ha assunto il carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, art.1 c.1.a) che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM del 18.10.2020 pubblicato in G.U. serie generale n.258 del 18.10.2020;

Visto il DPCM del 03.11.2020, pubblicato nella G.U. n.275 del 04.11.2020, contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 03.11.2020;

Esaminata tutta la normativa nazionale e regionale vigente;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e sul territorio della Regione Calabria;
- **Che**, l'obiettivo principale è quello di ridurre ogni possibile occasione di contagio;



- **Che**, si rende necessario intervenire con ulteriori misure nella regolamentazione degli accessi nel Comune di San Giovanni In Fiore di coloro che provengono da altre regioni d'Italia, conformemente a quanto previsto nel DPCM del 03.11.2020 in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando ulteriori misure di contrasto e contenimento;

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

Fermi restando i divieti e le limitazioni stabiliti dal DPCM del 03.11.2020, pubblicato nella G.U. n.275 del 04.11.2020, contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a chiunque fa ingresso, per le motivazioni previste dal medesimo provvedimento, a San Giovanni In Fiore proveniente da altre regioni d'Italia, di comunicare preventivamente al contatto PEC protocollogeneralesgfiore@asmepec.it, la data di arrivo, i dati anagrafici, il luogo di permanenza, nonché a munirsi di un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in questo Comune, a un test molecolare o antigenico, effettuato con tampone negativo, ovvero, copia della prenotazione del test molecolare o antigenico. In attesa del risultato del test le persone sono sottoposte alla misura dell'isolamento fiduciario presso la dimora o il domicilio dichiarato. Coloro che non intendono sottoporsi al test dovranno osservare la misura dell'isolamento fiduciario per 15 giorni.

RACCOMANDA

- a tutti i cittadini di rispettare l'**OBBLIGO** dell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, in particolar modo la mascherina, non solo in luoghi chiusi ed affollati ma anche in luoghi all'aperto e di rispettare le norme di distanziamento sociale;
- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;

STABILISCE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione;
- la trasmissione della stessa :



alla Prefettura di Cosenza
al Comando Stazione dei Carabinieri ;
Alla Tenenza della Guardia di Finanza;
Alla Polizia Locale;
all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

A V V E R T E

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, con la precisazione che, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DEMANDA

- Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale di assumere ogni utile determinazione per il rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott.ssa Rosaria Succurro

